

Regolamento in materia di investimenti della Fondazione collettiva LPP di Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita

Edizione 01.2013

In ottemperanza alle disposizioni di legge e dell'autorità di vigilanza e ai sensi degli statuti e dei regolamenti organizzativi, il Consiglio di fondazione della Fondazione collettiva LPP di Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita emana con effetto dal 1° gennaio 2013 le disposizioni di seguito, redatte sulla base delle specifiche esigenze della Fondazione collettiva, in materia di investimento dei fondi previdenziali liberi delle casse di previdenza e del patrimonio generale della Fondazione:

1. Principi

È necessario attenersi in ogni momento a tutte le normative e le disposizioni di legge in materia di investimenti, in particolare quelle della LPP, della OPP 2, nonché alle direttive e alle raccomandazioni delle autorità competenti.

Per l'investimento dei patrimoni di cui ai punti 2 e 3 contano esclusivamente gli interessi finanziari delle casse di previdenza il che, nel caso di una soluzione assicurativa completa, significa primariamente tutelare il patrimonio stesso.

I patrimoni devono essere investiti in modo tale da garantire in ogni momento la disponibilità di sufficiente liquidità.

2. Fondi liberi delle casse di previdenza

Per fondi liberi delle casse di previdenza si intendono:

- a. fondi liberi
- b. riserve di contributi dei datori di lavoro
- c. prestazioni minime (misure speciali)

3. Patrimonio generale della Fondazione

Rientra nel patrimonio generale della Fondazione il capitale iniziale della Fondazione ricevuto dalla fondatrice al momento della sua costituzione.

4. Investimento

I fondi previdenziali liberi e il patrimonio generale della Fondazione vengono investiti interamente in crediti nei confronti della società di assicurazione con sede in Svizzera incaricata della gestione dell'assicurazione completa della Fondazione, come previsto dalle maggiori possibilità di investimento di cui all'art. 54 cpv. 2 lett. c) OPP2 e dietro garanzia del valore nominale e con una remunerazione in linea con il mercato.

5. Gestione del conto e rendicontazione

Per i fondi liberi, le riserve dei contributi dei datori di lavoro e per le prestazioni minime (misure speciali) per ogni cassa di previdenza deve essere tenuto un conto separato dal quale risultino chiaramente saldo e remunerazione.

Anche per quanto concerne il capitale generale della fondazione deve essere tenuto un conto separato dal quale risultino chiaramente saldo e remunerazione.

Le necessarie informazioni sull'investimento devono essere consegnate alla Fondazione per il bilancio annuale al 31/12.